

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2280-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 febbraio 2025 (v. stampato Senato n. 1258)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD,
LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICCHETTO FRATIN)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

NOTA: Il presente stampato contiene il parere espresso dal Comitato per la legislazione e le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 2280. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 7 maggio 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2280.

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

E CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delega-
zione europea 2024

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 febbraio 2025*

(Relatori: **CANDIANI** e **MANTOVANI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2280 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 29 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

molteplici principi e criteri direttivi appaiono prefigurare, in sede di attuazione della delega, una scelta tra diverse opzioni, rimessa alla valutazione discrezionale del Governo, libero, «ove opportuno», di tenere conto di determinati criteri ovvero di adottare particolari misure; si richiamano, in tal senso, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *c*), l'articolo 13, comma 4, lettera *b*), e comma 13, lettere *b*), e *e*), l'articolo 14, comma 2, lettera *b*), n. 3), l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), l'articolo 16, comma 1, lettere *b*) e *c*), n. 1), l'articolo 21, comma 2, lettera *e*) e l'articolo 22, comma 2, lettera *d*); la formulazione di tali disposizioni potrebbe pertanto essere approfondita al fine di precisare la portata normativa dei richiamati principi e criteri direttivi;

l'articolo 14, al comma 1, lettera *b*), nn. 1) e 2), nel conferire la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 nonché per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2024/1620, non individua in modo esplicito un termine finale di esercizio della delega specificamente riferito all'adeguamento del quadro normativo nazionale ai richiamati regolamenti; considerata tuttavia l'unicità della delega sembrerebbe possa farsi implicito riferimento al termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, ricavabile dalla disciplina generale di cui all'articolo 31 della legge 234 del 2012 – secondo cui il termine generale di esercizio della delega per il recepimento delle direttive è fissato a quattro mesi antecedenti a quello di recepimento – anche con riguardo alla delega relativa ai menzionati regolamenti, vertenti peraltro su medesima materia, ossia il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

plurime disposizioni delegano il Governo a prevedere sanzioni, sia amministrative sia penali, effettive, dissuasive e proporzionate

anche in deroga ai criteri e ai limiti fissati sia dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; in particolare, si richiama l'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), l'articolo 7, comma 1, lettera *a*), l'articolo 9, comma 1, lettere *a*) e *b*), l'articolo 10, comma 1, lettera *h*), l'articolo 19, comma 2, lettera *g*); in proposito, si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera *d*) della legge n. 234 del 2012, per cui è prevista dal provvedimento in esame la facoltà di deroga, indica il regime sanzionatorio applicabile, prevedendo i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che «se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014) »;

l'articolo 25 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, recante norme sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, indicando, al comma 2, i criteri direttivi e i principi cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve uniformarsi, posti quelli enunciati in via generale della legge n. 234 del 2012; poiché la legge n. 206 del 2023 (cosiddetta « legge sul *made in Italy* ») contiene anch'essa plurime norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche attraverso le quali si è, in qualche misura, anticipato l'intervento di cui al regolamento citato, la formulazione del comma 2 potrebbe essere approfondita inserendo, fra i criteri direttivi ivi previsti, anche una previsione volta a coordinare la nuova normativa con quella recata dalla richiamata legge n. 206 del 2023;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), l'articolo 13, comma 4, lettera b), e comma 13, lettere b), e e), l'articolo 14, comma 2, lettera b), n. 3), l'articolo 15, comma 1, lettera b), l'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), n. 1), l'articolo 21, comma 2, lettera e) e l'articolo 22, comma 2, lettera d), con riguardo al perimetro di operatività, nonché l'articolo 14, comma 1, lettera b), nn. 1) e 2), in relazione alla durata della delega;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), l'articolo 7, comma 1, lettera a), l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), l'articolo 10, comma 1, lettera h), l'articolo 19, comma 2, lettera g), alla luce dei principi richiamati, nonché l'articolo 25, comma 2, mediante il coordinamento con la legge n. 206 del 2023.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2280, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, già approvato dal Senato;

rilevato che:

il disegno di legge consta – a seguito dell'esame da parte del Senato – di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 21 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 24 regolamenti europei nonché disposizioni per l'istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

quanto agli ambiti materiali attinenti ai profili di competenza della I Commissione, riguardo al contenuto del già richiamato Allegato A, assumono rilievo quattro direttive;

la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

la direttiva (UE) 2024/1233 ricalca sostanzialmente la procedura amministrativa già disciplinata, con alcune modifiche in base alle quali la domanda da parte del lavoratore, se contemplata dall'ordinamento dello Stato membro, deve essere considerata legittima – oltre che in caso di presentazione dall'estero – anche qualora il soggetto la presenti quando già soggiorni nel territorio nazionale sulla base di un permesso di soggiorno valido;

la nuova direttiva stabilisce che, qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sulla base della presenza del lavoratore nel proprio territorio, lo Stato membro interessato deve rilasciare il visto per l'ingresso, sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale;

ulteriori modifiche operate dalla direttiva sostitutiva consistono nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento

ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all’agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso;

la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024 stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, in maniera analoga stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego;

tra le principali novità, le nuove disposizioni delle citate direttive richiedono agli Stati membri dell’Unione di: designare uno o più organismi per la parità e garantire che gli stessi siano indipendenti e liberi da influenze esterne; fornire agli organismi le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere i compiti ad essi assegnati; porre gli organismi in condizione di prevenire la discriminazione e di promuovere la parità di trattamento, sensibilizzando la popolazione sull’esistenza e sui servizi degli organismi; garantire che gli organismi siano attrezzati per fornire assistenza alle vittime di discriminazione, in particolare conferendo agli stessi il potere di condurre indagini e di impegnarsi nella risoluzione alternativa delle controversie nei casi di discriminazione; autorizzare gli organismi per la parità a presentare osservazioni e ad agire nei procedimenti giudiziari nei casi di discriminazione;

la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, reca disposizioni volte a modificare la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di migliorare la risposta, sul piano della giustizia penale, ai reati relativi alla tratta di esseri umani e di garantire assistenza e adeguato sostegno alle vittime;

l’obiettivo è perseguito tramite il potere per le autorità di non perseguire penalmente le vittime coinvolte in attività illegali, la promozione di una formazione periodica e specializzata agli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, l’istituzione di unità specializzate contro la tratta e misure che garantiscano l’accesso alla protezione internazionale alle vittime e al risarcimento;

con specifico riguardo alle misure di assistenza e sostegno alle vittime minorenni, si prevedono da parte degli Stati membri

azioni specifiche volte ad evitare che le vittime siano reimmesse nel circuito della tratta all'interno dell'Unione, quali l'introduzione di programmi volti a sostenere la transizione del minore verso l'emancipazione e l'età adulta e la nomina di un tutore o di un responsabile del minore dal momento in cui quest'ultimo viene identificato dalle autorità;

sul tema delle misure preventive, si specifica che gli Stati devono prestare attenzione alla dimensione online intervenendo con azioni adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, compresa la promozione dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze digitali,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge Governo n. 2280, già approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

premesso che l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali;

premesso altresì che sono conferite le deleghe, indicando specifici principi e criteri direttivi:

all'articolo 4 – per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori (cosiddetta *Second Consumer Credit Directive* o CCD2) – in relazione all'introduzione delle relative sanzioni e sulle modalità di riscossione;

all'articolo 5 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 sulla lotta al riciclaggio – in relazione alla definizione dei reati e delle relative sanzioni;

all'articolo 7 – per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini

dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali – con riguardo all'apparato sanzionatorio;

all'articolo 9 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (la cosiddetta *Environmental Crime Directive*) – in relazione alla definizione dei reati, delle circostanze aggravanti e delle relative sanzioni;

all'articolo 10 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, relativa alle emissioni industriali e alle discariche dei rifiuti – con riguardo all'apparato sanzionatorio;

all'articolo 13 – per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni di una serie di regolamenti e il recepimento di una serie di direttive delle Unione europea in materia di mercati di capitale di rischio, di vigilanza e capitali pubblici – con riguardo al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili da Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP, secondo le rispettive competenze;

all'articolo 14 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – prevedendo, oltre al parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali in sede di adozione dei decreti attuativi, l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente;

all'articolo 15 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174, la quale fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (cosiddetto « *crisis management and deposit insurance framework* » o CMDI – con riguardo all'apparato sanzionatorio;

all'articolo 16 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, concernente i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di Paesi terzi, nonché i rischi ambientali, sociali e di *governance*, e ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1623, in materia di requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e *l'output floor* – con riguardo all'apparato sanzionatorio;

all'articolo 17 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità – con riguardo all'individuazione del relativo sistema di tutela e alla definizione del conseguente sistema sanzionatorio;

all'articolo 19 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali – con riguardo all'individuazione delle autorità giudiziarie e amministrative competenti, alle procedure relative ai suddetti ordini, nonché alle sanzioni amministrative e ai relativi mezzi di impugnazione;

all'articolo 21 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/2631 in materia di obbligazioni verdi nazionali – con riguardo all'attribuzione alla CONSOB del potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, nonché stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie entro limiti prefissati;

all'articolo 24 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti – con riguardo all'aggiornamento del sistema sanzionatorio e all'individuazione, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, dei soggetti responsabili;

all'articolo 25 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali – con riguardo al sistema sanzionatorio penale e amministrativo;

all'articolo 26 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/1115, che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale – con riguardo alla definizione di sanzioni amministrative;

all'articolo 29 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/1452, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie – con riguardo all'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente;

Richiamate infine le seguenti direttive ricomprese nell'Allegato A:

direttiva (UE) 2024/1260, che stabilisce norme minime riguardanti il reperimento, l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nell'ambito di procedimenti in materia penale, il cui termine per il recepimento è fissato al 23 novembre 2026;

direttiva (UE) 2024/1385, che stabilisce norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica nell'Unione europea, il cui termine di recepimento è fissato al 14 giugno 2027;

direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di migliorare la risposta, sul piano della giustizia penale, ai reati relativi alla tratta

di esseri umani e di garantire assistenza e adeguato sostegno alle vittime,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2280 Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

nell'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento al fine di garantire l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di prevenzione di procedure di contenzioso;

preso atto, in particolare, del dettato dell'articolo 5, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione;

preso atto, altresì, dell'articolo 25 che reca la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, il quale istituisce una protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali, integrando la protezione già esistente per le IG del settore agricolo;

preso atto, infine, che l'articolo 26 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115, finalizzato a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

segnalato che la direttiva (UE) 2024/1712, contenuta nell'Allegato A, modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di promuovere, tra le altre cose, una maggiore cooperazione fra gli Stati membri, gestita dalla figura del coordinatore anti-tratta dell'Unione europea,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sono escluse dall'applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, volto a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, oltre alle disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 3, che recano deleghe per le quali il provvedimento in esame prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria, anche le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 17, comma 4, 19, comma 4, 25, comma 3, e 26, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi nell'ambito di deleghe legislative conferite dai medesimi articoli;

il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare, in prima istanza, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, rappresentando l'attivazione del meccanismo di copertura delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 una eventualità prevista in via meramente prudenziale in considerazione dell'impossibilità di quantificare puntualmente già in questa sede gli oneri derivanti da talune disposizioni di delega;

il tavolo tecnico istituito a fini ricognitivi dall'articolo 3 presso il Ministero della salute, in relazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, cesserà le attività ad esso attribuite al termine dei propri lavori, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 3 del medesimo articolo 3;

all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), relativi alla definizione di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, trattandosi di attività ispettive riconducibili alle competenze istituzionali del medesimo Ispettorato in materia di accertamento della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro;

la modulazione delle tutele previdenziali dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa mediante piattaforme digitali, attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevista dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto intende orientare la classificazione dei rapporti di lavoro sulla base degli elementi concreti che caratterizzano il lavoro su piattaforma, indirizzando in tal modo le scelte dei datori di lavoro in merito alla tipologia contrattuale da adottare;

in particolare, l'articolo 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme digitali siano equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo il premio assicurativo posto a carico del committente che utilizza la piattaforma digitale, ovvero dell'impresa titolare della piattaforma medesima;

per quanto attiene alle tutele di carattere previdenziale, occorre considerare che a legislazione vigente l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali può essere svolta tanto in regime di subordinazione quanto sotto forma di lavoro autonomo e che in molti casi la giurisprudenza ha proceduto alla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente, cui si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in quanto compatibile;

all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *h*), relativo alla introduzione delle modifiche e integrazioni necessarie alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e, in particolare, alla previsione di canali di segnalazione efficaci contro la violenza e le molestie, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, provvederanno i titolari delle piattaforme medesime, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11;

l'osservatorio istituito dall'articolo 47-*octies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà svolgere le attività di ausilio funzionali alla individuazione e regolamentazione delle modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 11, in quanto si tratta di attività pienamente riconducibili alle competenze attribuite a legislazione vigente al medesimo osservatorio, che è chiamato ad assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di lavoro tramite piattaforme digitali;

l'obbligo di divulgare e dare apposita informazione delle misure previste dalla direttiva (UE) 2024/2831, previsto dall'articolo 27 della medesima direttiva, potrà essere assolto sia tramite un'apposita sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia attraverso l'osservatorio di cui al citato articolo 47-*octies* del decreto legislativo n. 81 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 11;

la quantificazione degli oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2026, dal rilascio della carta europea della disabilità e, a decorrere

dall'anno 2030, dal rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, oggetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *f)* del comma 2 dell'articolo 17, è stata effettuata tenendo conto del fatto che, pur essendo il rinnovo del contrassegno previsto a partire dal 2026 e fino al 2029, la platea dei soggetti interessati alla misura è costituita anche da titolari di contrassegno ancora valido che, con ogni probabilità, avvieranno la relativa richiesta di rinnovo solo in vista della futura scadenza, che potrà intervenire anche dopo il 2029;

conseguentemente, la relazione tecnica ha stimato, a decorrere dall'anno 2030, una spesa derivante dal rilascio del contrassegno pari a 1,975 milioni di euro annui per 197.500 contrassegni, che tendenzialmente corrisponde, secondo un criterio prudenziale, all'onere che sarà sostenuto a regime, quando i flussi delle istanze di rinnovo potranno considerarsi stabilizzati, e che risulta pari a un decimo dell'onere complessivo derivante dal rilascio dei contrassegni;

gli adempimenti relativi alla produzione, alla stampa e all'invio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono a carico dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

le autorità di vigilanza del mercato potranno provvedere all'adempimento delle attività previste dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 24 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 24, senza che a tal fine sia necessario fare ricorso ai proventi delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie riassegnati alle medesime autorità, ai sensi del comma 2, lettera *f)*, dello stesso articolo, trattandosi di attività coerenti con le funzioni istituzionali già svolte dalle predette autorità di vigilanza;

alla predisposizione dei servizi di assistenza tecnica e degli strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori coinvolti dal sistema di controlli relativi all'immissione sul mercato o all'esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, ai sensi di quanto previsto dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 26, comma 2, lettera *c)*, si provvederà, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, destinate a tali attività, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, individuato, ai sensi della lettera *a)* del predetto comma 2, quale autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115;

per quanto attiene all'articolo 27, allo svolgimento delle attività di controllo in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e di verifica di conformità degli impianti di riciclo, nonché alle attività di formazione degli operatori che effettuano i suddetti controlli si provvederà a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 5010 dello stato di previsione del Ministero della salute, che saranno incrementate dal gettito derivante dalle tariffe da determinare in attuazione del principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo 27;

l'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, in materia di batterie e di rifiuti di batterie, previsto dal principio e criterio di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *m*), non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

preso atto che il provvedimento contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione Finanze, volte ad attuare nell'ordinamento interno norme unionali in materia di: contratti di credito ai consumatori; lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; servizi finanziari conclusi a distanza; mercati e intermediari finanziari; requisiti per la valutazione dei rischi di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento; requisiti per gli emittenti di obbligazioni verdi e obbligazioni ecosostenibili; realizzazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni finanziarie e non finanziarie; prestazione di servizi transfrontalieri e cooperazione in materia di vigilanza; tassazione dei veicoli per l'uso di infrastrutture; cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 15 del provvedimento individua i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1174, in tema di crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi, sulla quale la Commissione europea nel mese di gennaio 2025 ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per mancato recepimento,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

evidenziato che l'articolo 8 definisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, prevedendo l'adeguamento della normativa nazionale in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con particolare riguardo alla disciplina dei pannelli fotovoltaici a fine vita e al finanziamento della gestione dei relativi rifiuti;

valutato che l'articolo 10 prevede, tra l'altro, il riordino delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali nell'ambito della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 12, che disciplinano il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell'aria ambiente;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 18 prevedono l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura;

considerato che l'articolo 21 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee;

osservato che l'articolo 27 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali di plastica riciclata destinati a venire a contatto con gli alimenti, prevedendo la semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti di riciclo, l'adeguamento delle modalità di notifica e di controllo per tali impianti e la ridefinizione del sistema sanzionatorio;

segnalato che l'articolo 29 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e sui rifiuti di batterie, disponendo il riordino delle norme sulla raccolta, sul riciclo, sul recupero e sulla responsabilità estesa del produttore, nonché dettando misure per la trasparenza della filiera e la regolamentazione degli acquisti pubblici verdi,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

espresso apprezzamento per l'articolo 17, che prevede l'istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in attuazione della direttiva (UE) 2024/2841;

rilevato che l'articolo 20 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei due regolamenti dell'Unione europea relativi all'attività di trasportatore su strada (regolamento (CE) n. 1071/2009 e regolamento (UE) 2020/1055);

considerato che il Governo è delegato a recepire, con la delega conferita dall'articolo 1, le direttive elencate nell'allegato A, tra le quali, rilevano:

la direttiva (UE) 2022/362 concernente la tassazione dei veicoli per l'uso che essi fanno di alcune infrastrutture (numero 1);

la direttiva delegata (UE) 2024/846, che modifica le direttive recanti disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (direttive 2006/22/CE e 2002/15/CE) (numero 9);

la direttiva (UE) 2024/3017, la quale modifica la direttiva recante i principi fondamentali in materia di inchieste nel settore del trasporto marittimo e prevede un sistema di inchieste in materia di sicurezza marittima (direttiva 2009/18/CE) (numero 21);

rilevato, altresì, che:

la citata direttiva delegata (UE) 2024/846 (allegato A, numero 9) sostituisce l'allegato III della direttiva n. 2006/22/CE, modificando il sistema di classificazione del rischio da applicare nel settore dell'autotrasporto su strada alle infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo e all'utilizzo del tachigrafo intelligente; il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 14 febbraio 2025;

in data 21 marzo 2025 è stata assegnata alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che interviene in materia di conducenti nel settore del trasporto su strada (Atto del Governo n. 259);

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del citato schema di decreto legislativo è volto ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per la mancata attuazione, entro il termine del 14 febbraio 2025, della direttiva delegata (UE) 2024/846; a tal fine esso procede alla sostituzione dell'allegato III al decreto legislativo n. 144 del 2008 nei termini indicati dalla citata direttiva delegata,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di un coordinamento tra:

il numero 9) dell'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2024 in esame, che delega il Governo all'attuazione alla direttiva delegata (UE) 2024/846, in materia di classificazione del rischio delle infrazioni nel settore del trasporto su strada, e

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 (Atto del Governo n. 259), che, in considerazione della scadenza del termine di recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846 in data 14 febbraio 2025, provvede alla relativa attuazione al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

premesso che la legge di delegazione europea 2024 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

preso atto che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta *Second Consumer Credit Directive*, o CCD2;

tenuto conto che l'articolo 6 fornisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi online, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza;

considerato che l'articolo 24 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, attraverso l'introduzione di alcuni principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega, tra cui l'adozione di modifiche e integrazioni al Codice del consumo al fine di garantirne la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato e la previsione di una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti già immessi sul mercato;

valutato con favore l'articolo 25, concernente la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, indicando, insieme alla dotazione finanziaria e organica necessaria, i criteri cui il legislatore dovrà attenersi per la sua attuazione, che individuano, *inter alia*, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle Indicazioni Geografiche;

rilevato che l'articolo 29 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542, che

dispone su batterie e rifiuti di batterie, in base a specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame, tra cui la regolamentazione delle attività di gestione del prodotto, attraverso la previsione delle modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie;

segnalato che il disegno di legge dispone delega al Governo per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A, tra i quali:

la direttiva (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica che modifica il regolamento (UE) 2023/955);

la direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

la direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;

la direttiva (UE) 2024/1711 del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

la direttiva (UE) 2024/1788 del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

rilevato che il provvedimento, all'articolo 11, reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;

ricordato che tale direttiva è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea;

rilevato inoltre che il provvedimento, in relazione alle direttive elencate nel suo Allegato A, prevede, tra l'altro, il recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del 23 novembre 2023 che inserisce una serie di novelle nella direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, in modo da garantire un migliore *standard* di salute e sicurezza e ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea;

rilevato altresì che il disegno di legge in titolo, sempre nell'ambito del richiamato Allegato A, prevede poi il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all'accesso a beni e servizi, nonché alla loro fornitura;

preso atto inoltre che si prevede il recepimento della direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, nonché della direttiva (UE) 2024/1233 del 24 aprile 2024, che procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

evidenziato, in particolare, l'articolo 17, che delega il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

rilevato, altresì, l'articolo 3, che istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi, avente ad oggetto l'esame della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022 (nella causa C-590/20), afferente al diritto a una remunerazione adeguata dei medici che abbiano intrapreso il proprio percorso specialistico prima dell'attuazione della direttiva introduttiva del corrispondente obbligo in capo agli Stati membri, di assicurare la remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

considerati con favore i principi e criteri direttivi enucleati negli articoli 18, 26, 27 e 28, con riferimento all'attuazione nell'ordinamento interno, rispettivamente, delle disposizioni di cui: alla direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; al regolamento 2024/1991, per il ripristino degli ecosistemi degradati europei; al regolamento (UE) 2023/1115 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale;

al regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, che, nel semplificare le procedure legate agli impianti di riciclo, prevede specifiche disposizioni per i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; al regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1644, recante prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, vietate o non autorizzate e dei loro residui, insieme con il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di tali sostanze;

preso atto che l'Allegato A del provvedimento in esame prevede, altresì, l'attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione che introduce alcune modifiche in merito ai requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione e della direttiva (UE) 2024/1438 e modifica, nel quadro della strategia dell'Unione europea per un sistema alimentare più sano e sostenibile, alcune direttive, quali la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni, nonché la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

PAGINA BIANCA



19PDL0144750